

Pubblicato il 30/08/2019

N. 00212/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00621/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2019, proposto da Blue Shark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Marghinotti 1;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena non costituito in giudizio;

nei confronti

Progresso Group S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti con cui il Comune di Quartu Sant'Elena ha deciso di non invitare la società Blue Shark alla procedura negoziata indetta per l'affidamento dei

lavori di manutenzione straordinaria del ponte di viale Colombo (tratto saline) nonché dell'aggiudicazione della medesima procedura negoziata in favore della società Progresso Group s.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto ad un primo esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura in quanto:

a) pur pregevolmente esposte, le tesi della ricorrente non sembrano suscettibili di positivo apprezzamento tenuto conto della natura della procedura indetta (art. 36 comma 2 lett. b) Codice dei contratti);

b) la procedura è stata indetta a seguito delle modifiche apportate alla disposizione citata ad opera del c.d. “decreto sblocca cantieri”;

c) pur registrandosi uno scollamento tra l'autovincolo che la stazione appaltante si è imposta e la procedura effettivamente seguita, tale circostanza non ha portato ad una restrizione della concorrenza ma ha, anzi, pienamente rispettato i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

d) sono, in questa fase cautelare, da tenere in debito conto le esigenze imperative connesse a un interesse generale all' esecuzione dell'opera, esigenze che vanno raffrontate con il bene della vita cui aspira la ricorrente che è costituito dalla riedizione della procedura che, dopo la legge 55/2019, è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 30 agosto 2019.

**Il Consigliere delegato
Gianluca Rovelli**

IL SEGRETARIO